

Un Suap chiede se una persona regolarmente abilitata che svolge il ruolo di direttore tecnico presso un'agenzia viaggi già in esercizio possa essere nominata quale direttore tecnico anche per una nuova agenzia intestata ad altra azienda.

L'art. 63 della legge regionale 27/2015 prevede che sia individuato **un direttore tecnico** regolamento abilitato all'esercizio della professione **per ogni agenzia viaggi**. Prevede altresì che **tale nomina non** venga **richiesta in caso di apertura di filiali o succursali** di agenzie già legittimate ad operare.

In merito al requisito professionale, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge regionale 23/2021, la Regione Lombardia ha stabilito che l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sia subordinato al conseguimento di un'abilitazione rilasciata dalla Provincia ma ha confermato che restano idonei all'esercizio della professione, in Lombardia, i direttori tecnici già iscritti nel registro regionale.

L'abilitazione di direttore tecnico, pertanto, può derivare da 2 diversi percorsi:

- **iscrizione nel registro regionale** come da ultimo elenco approvato con d.d.g. n. 11616 del 31/08/2021, con possibilità di svolgere la professione solo in Lombardia;
- **abilitazione alla professione ai sensi della nuova procedura** stabilita dalla DGR 6185/2022, con possibilità di svolgere la professione sull'intero territorio nazionale.

In merito all'**esclusività del direttore tecnico** per una sola agenzia, il comma 4 del citato articolo 63 della legge regionale 27/2015 la dispone **solo nel caso in cui lo stesso sia** abilitato in base alla precedente disciplina ovvero **inserito nell'elenco regionale**.

Qualora il requisito sia invece conseguito ai sensi della nuova procedura, il direttore tecnico può svolgere la funzione anche per più agenzie.

Il comma di riferimento recita infatti: "...4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale ...".

A conferma, si riporta anche quanto precisato da una specifica circolare regionale:

- ➢ i direttori tecnici iscritti nel Registro regionale come da ultimo elenco approvato con d.d.g. n. 11616 del 31/08/2021 possono continuare a esercitare la professione sul territorio regionale della Lombardia e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggio.
- i soggetti abilitati alla professione sulla base della nuova procedura definita con DGR XI/6185/2022 possono esercitare la professione sull'intero territorio nazionale e non sono soggetti a vincolo di esclusività per una sola agenzia di viaggio.